

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 80

Oggetto: Poteri del Commissario straordinario: provvedimenti.

L'anno **duemilauno** addì **7** del mese di **marzo** alle ore **11.15** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA Prof. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI Dott. Luigi | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA Dott. Silvano | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO Edoardo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

E' presente alla seduta il **Presidente del Collegio dei revisori Prof. Antonio Giuncato** ed il **Dr. Stefano Varini**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

**DELIBERAZIONE N. 80
DEL 7 MARZO 2001**

Oggetto: Poteri della gestione commissariale in caso di scioglimento del consiglio comunale e provinciale

Visto il quesito inoltrato dalla sezione regionale della Campania in merito al se gli organi di gestione commissariale possano attivare le procedure di nomina dei segretari comunali, avvalendosi, a tal fine, dei poteri che l'ordinamento attribuisce ai sindaci;

Visto il dlgs. 267/2000 artt. 141 e 143;

Considerato che, pur se l'articolo 141, comma 3, e 144, comma 1, del citato dlgs. 267/2000, con riferimento al commissario, il primo, alla commissione straordinaria, il secondo, dispongono, in merito alle attribuzioni degli stessi, che possono esercitare tutti i poteri conferitigli con il decreto di nomina, riguardo al potere di nomina e revoca del segretario da parte del sindaco e del presidente di Provincia di cui all'articolo 15, d.p.r. 465/97, considerata la peculiarità dello stesso e il carattere fortemente fiduciario, occorra differenziare a seconda delle situazioni.

Nel caso, infatti, di scioglimento del consiglio comunale, di cui all'articolo 141, dlgs. 267/2000, si ritiene che, nel caso in cui la sede di servizio sia coperta da segretario titolare, il commissario nominato non possa esercitare i poteri di cui all'articolo 15 del d.p.r. 465/97. Laddove, invece, la sede di segreteria risulti vacante, il citato commissario potrà, secondo quanto disposto dalla delibera di questa agenzia n. 150 del 15/07/1999, provvedere alla nomina di un segretario titolare nel termine di 120 gg. a decorrere dalla data di insediamento. Durante gli stessi 120 gg la reggenza della sede potrà essere affidata al vicesegretario, ove previsto, oppure ad un segretario in disponibilità, a discrezione del commissario. Nel caso, invece, in cui lo scioglimento sia conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, secondo quanto disposto dall'articolo 143 del citato dlgs. 267/2000, laddove la sede sia vacante, la commissione straordinaria potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 15, d.p.r. 465/97.

Laddove, invece, la sede risulti coperta da titolare si ritiene opportuna una valutazione, caso per caso, da parte di questo consiglio di amministrazione, con apposito atto deliberativo, previa acquisizione del parere in merito da parte della sezione regionale, se competente;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Ritenuto di provvedere in tal senso;

DELIBERA

- 1) In caso di scioglimento del consiglio comunale e provinciale ai sensi dell'articolo 141 del dlgs. 267/2000, ai fini dell'esercizio del potere di nomina e revoca del segretario comunale, di cui all'articolo 15, d.p.r. 465/97, da parte del commissario nominato, occorre così distinguere:
 - a) In caso di **presenza di un segretario comunale o provinciale titolare della sede di segreteria**, il commissario nominato **non** potrà esercitare i poteri del sindaco e/o del presidente di provincia di cui al citato articolo 15, d.p.r. 465/97, dovendo, quindi, avvalersi dello stesso;
 - b) In caso di **sede di segreteria vacante**, il commissario **potrà avvalersi** del potere di nomina del nuovo segretario comunale e/o provinciale titolare, nel rispetto delle modalità procedurali di cui alla delibera di questo consiglio di amministrazione n. 150, del 15/07/1999;

- 2) A) In caso di scioglimento del consiglio comunale e provinciale conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamenti di tipo mafioso, di cui all'articolo 143 e 144 del dlgs. 267/2000, in caso di sede ricoperta da segretario titolare, questo consiglio nazionale di amministrazione, ai fini della autorizzazione all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 15, d.p.r. 465/97, procederà ad una valutazione, caso per caso, previa acquisizione del parere in merito da parte della sezione regionale, se competente;
B) Laddove, invece, in caso di scioglimento del consiglio comunale e provinciale per le motivazioni di cui alla lettera A), la sede di segreteria risulti vacante, la commissione straordinaria potrà esercitare, secondo le modalità di cui alla delibera n 150/99 di questo consiglio nazionale di amministrazione, i poteri di cui al citato articolo 15, d.p.r. 465/97;

- 3) Di incaricare la direzione generale della esecuzione del presente deliberato